

Codice A16170

D.D. 27 febbraio 2015, n. 56

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico ubicato in localita' Cornati, nel Comune di Murazzano (CN).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese", d'intesa con il Comune di Murazzano (CN) e con l'Azienda Comuni Acquedotto Langhe Sud-Occidentali S.p.A. (C.A.L.S.O. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 20 novembre 2014 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico ubicato in località *Cornati* nella particella catastale n. 30 del foglio di mappa n. XXXIV censito al N.C.T.U. del medesimo Comune di Murazzano.

Precedentemente, l'Azienda Comuni Acquedotto Langhe Sud-Occidentali S.p.A., con istanza in data 29 novembre 2010, aveva trasmesso alla Provincia di Cuneo domanda ai sensi degli articoli 7, 8 e 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R per l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile tramite trivellazione di un nuovo pozzo nel Comune di Murazzano (CN).

La Provincia di Cuneo, con nota del 22 dicembre 2010, ha comunicato al Proponente l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che non vi sono motivi ostativi al rilascio della stessa.

Il pozzo di cui sopra, profondo circa 300,00 metri, è conforme ai disposti della legge regionale 30.04.1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7.04.2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3.06.2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3.12.2012.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima estraibile dal pozzo – pari a 3,50 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico nel quale i parametri per l'implementazione del modello di calcolo non sono stati determinati direttamente ma sono stati stimati dai dati di letteratura e tenendo conto delle caratteristiche litostratigrafiche del pozzo; pertanto, l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, cautelativamente, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Comune di Murazzano – Pozzo idropotabile (Pratica n. CN 6200P) località "Cornati" – Definizione superfici delle aree di salvaguardia del pozzo idropotabile di pubblico interesse e coordinate di riferimento – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Il Sindaco del Comune di Murazzano (CN), con nota del 13 novembre 2014, ha espresso il proprio nulla osta alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia sopraindicata.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Mondovì, con nota in data 20 marzo 2013, ha

evidenziato che in tutti i referti analitici relativi alla qualità dell'acqua captata dal pozzo dell'acquedotto ha rilevato il superamento del parametro *ammoniaca* rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di acqua da destinarsi al consumo umano.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha però sottolineato che un ulteriore campionamento, previa miscelazione con acque provenienti dalle sorgenti di Castelnuovo di Ceva e dall'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A., ha evidenziato la conformità ai parametri previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e che pertanto il parere è favorevole purché l'acqua proveniente dal pozzo ubicato in località *Cornati* venga utilizzata esclusivamente previa miscelazione.

L'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, con nota in data 11 agosto 2014, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, esprimendo parere favorevole.

Le particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia proposta non sono interessate dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e per tale motivo, data anche l'esiguità dell'area stessa e l'elevata profondità della captazione, non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51, in data 18 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

dato atto che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è uguale alla portata massima estraibile dal pozzo, pari a 3,50 l/s;

accertato che il pozzo ubicato in località *Cornati*, nel Comune di Murazzano (CN), è di nuova realizzazione e pertanto non è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R, trasmesso con nota in data 3 aprile 2009 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*" alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale e di accesso alla captazione ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno dell'area stessa;

vista l'istanza dell'Azienda Comuni Acquedotto Langhe Sud-Occidentali S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Murazzano (CN), in data 29 novembre 2010, alla Provincia di Cuneo per ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile tramite trivellazione di un nuovo pozzo nel medesimo Comune;

vista la nota del 22 dicembre 2010 con la quale la Provincia di Cuneo ha comunicato al Proponente l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che non vi sono motivi ostativi al rilascio della stessa;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Mondovì, in data 20 marzo 2013 – prot. n. 0028039;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, in data 11 agosto 2014 – prot. n. 67519;

vista la nota del 13 novembre 2014 – prot. n. 3597/VI/8 con la quale il Sindaco del Comune di Murazzano (CN) ha comunicato il proprio nulla osta alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia in argomento;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “*Cuneese*”, in data 20 novembre 2014 – prot. n. 2210, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*

DETERMINA

a) L’area di salvaguardia del pozzo acquedottistico ubicato in località *Cornati*, nel Comune di Murazzano (CN), è definita come risulta nell’elaborato *“Comune di Murazzano – Pozzo idropotabile (Pratica n. CN 6200P) località “Cornati” – Definizione superfici delle aree di salvaguardia del pozzo idropotabile di pubblico interesse e coordinate di riferimento – Scala 1:2.000”*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 3,50 l/s.

c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Murazzano (CN) – Comuni Acquedotto Langhe Sud-Occidentali S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (Comuni Acquedotto Langhe Sud-Occidentali S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale e di accesso alla captazione ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area medesima;

– provvedere alla verifica degli eventuali centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno dell'area stessa.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

– alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Murazzano – Comuni Acquedotto Langhe Sud-Occidentali S.p.A. – per la tutela del punto di presa;

– alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

– all'Azienda sanitaria locale;

– al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Murazzano, affinché lo stesso provveda a:

– recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

– emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

– notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale prevenzione corruzione approvato con D.G.R. n. 1-191 del 04.08.2014 ed in applicazione della l. 190/2012, non è sottoposta al visto di legittimità del Direttore.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente
Graziano Volpe